



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 29 marzo 2013 n.29

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

Visti gli articoli 50, ultimo comma, della Legge 21 dicembre 2012 n.150 e 8 della Legge 29 giugno 2005 n.97;

Vista la deliberazione del Congresso di Stato n. 5 adottata nella seduta del 26 marzo 2013;

Visti l'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n. 185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato:

**INTERVENTI A MODIFICA ED INTEGRAZIONE DELLE LEGGI IN MATERIA
PREVIDENZIALE, DI SICUREZZA SOCIALE E DI AMMORTIZZATORI SOCIALI**

Art. 1

(Ambito di applicazione)

Le presenti disposizioni si applicano, a partire dal 1° gennaio 2013, ai titolari di pensione sociale, assegno integrativo economico, integrazione speciale della pensione e assegno d'accompagnamento, che percepiscono altri redditi comunque ed ovunque prodotti, i quali abbiano regolarizzato la propria posizione nell'ambito della dichiarazione di responsabilità, di cui all'articolo 83 della Legge 11 febbraio 1983 n. 15, entro il 31 marzo 2013 ed a quelli che matureranno il diritto successivamente all'entrata in vigore del presente decreto delegato.

Al fine di valutarne la sostenibilità ed aderenza con l'attuale situazione economica, le presenti disposizioni rimangono valide fino al 31 dicembre 2013, con possibilità di proroga da stabilirsi con l'emissione di apposito decreto delegato.

Art. 2

(Pensioni sociali)

Il terzo comma dell'articolo 23 della Legge 11 febbraio 1983 n.15, modificato con l'articolo 26 della Legge 5 ottobre 2011 n. 158, viene sostituito dal presente:

“Qualora l'importo dei redditi di cui al superiore punto b) risulti inferiore all'ammontare della pensione sociale, si dà luogo al conguaglio fino al raggiungimento dell'importo della pensione stessa. Nel caso il reddito del nucleo familiare, al quale appartiene il titolare di pensione sociale, sia complessivamente pari o inferiore ad un ammontare mensile di € 2.000,00 per tredici mensilità annuali, i redditi personali vengono presi in considerazione nella misura del 50%.”.

Art. 3

(Integrazione speciale all'importo della pensione)

Il quarto comma dell'articolo 4 della Legge 11 febbraio 1983 n.15, modificato dall'articolo 27 della Legge 5 ottobre 2011 n. 158, viene sostituito dal presente:

“L'importo mensile dell'integrazione speciale è pari alla differenza fra il 50% di tutti i redditi percepiti, compreso il valore delle rendite catastali prodotte dalle proprietà immobiliari possedute e non produttrici di altro reddito, ad esclusione della quota di pertinenza della dimora abituale e l'importo determinato in base al comma precedente.”.

Art. 4

(Assegno d'accompagnamento)

L'articolo 4 della Legge 29 giugno 2005 n. 97 è così modificato:

“Art. 4

(Requisiti Redditali)

“L'importo dell'assegno di accompagnamento è pari alla differenza tra il reddito individuale goduto mensilmente e l'importo indicato al successivo articolo 8.

Ai fini della determinazione del reddito individuale viene compreso anche il valore delle rendite catastali prodotte dalle proprietà immobiliari possedute e non produttrici di altro reddito, ad esclusione della quota di pertinenza della dimora abituale.

Qualora il reddito del nucleo familiare, al quale appartiene il titolare di assegno d'accompagnamento, sia complessivamente pari o inferiore ad un ammontare mensile di € 2.000,00 per tredici mensilità annuali, l'importo mensile dell'assegno di accompagnamento è pari alla differenza fra l'ammontare dell'importo della pensione erogata da un ente sammarinese o estero comprensivo del 50% degli eventuali altri redditi individuali di altra natura, e l'importo indicato al successivo articolo 8.

L'importo dell'assegno di accompagnamento è ridotto al 70% della somma sino all'assolvimento dell'obbligo scolastico.”.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 29 marzo 2013/1712 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Teodoro Lonfernini – Denise Bronzetti

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI

Gian Carlo Venturini